



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2016



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Il gonfalone
- Art. 3 - Custodia del gonfalone
- Art. 4 - Uso del gonfalone
- Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente
- Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone
- Art. 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone
- Art. 8 - Lo stemma
- Art. 9 - Riproduzione dello stemma
- Art. 10 – Disposizione transitoria e finale
- Art. 11 – Entrata in vigore



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità all'art. 3 del vigente Statuto del Comune ed in osservanza del dettato legislativo di cui al DPR n. 121 del 7/04/2000 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia di araldica, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunali.

Art. 2 - Il gonfalone

1. Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 17/04/2015 ed è così descritto: “Drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”.

Art. 3 - Custodia del gonfalone

1. Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio Comunale presso la sede istituzionale dell'Ente, in località Bazzano.

Art. 4 - Uso del gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta (si citano Assessori, Consiglieri Comunali, Presidenti e Consiglieri Municipali).
2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori, di Consiglieri Comunali e Consiglieri Municipali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Amministratori.

Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. Analogamente, l'Amministrazione Comunale può prevedere la partecipazione del proprio



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia Municipale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
3. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
4. Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
5. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
6. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 8 - Lo stemma

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 17/04/2015 e così descritto: "Partito: nel PRIMO, di argento, alla torre di rosso, mattonata di nero, merlata alla guelfa di tre, chiusa di nero, finestrata di due finestre poste in fascia, dello stesso; nel SECONDO, di verde, alle cinque fasce diminuite, ondate di azzurro; al capo di azzurro, caricato dal rastrello di quattro denti, di rosso, alternati da tre gigli, d'oro. Ornamenti esteriori da Comune."

Art. 9 - Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

- patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa. I soggetti autorizzati devono, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
 3. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.

Art. 10 – Disposizione transitoria e finale

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate e pertanto disapplicate le norme contenute in altri atti regolamentari che risultino in contrasto con la presente disciplina.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, conformemente all'art. 64 del vigente Statuto Comunale.